

- di approvare, per la realizzazione del predetto Piano 2015, una spesa complessiva di € 60.000,00 a valere sulle risorse di cui al capitolo 931010 U.P.B.4.4.1 del bilancio regionale 2015, così suddivisa:

Avanguardie Educative in Puglia:

1. Istituto Majorana di Brindisi	€ 15.000,00
2. Istituto Marco Polo di Bari	€ 15.000,00

Scuole senza zaino:

3. I.C. Gabe Bari-Santo Spirito	€ 10.000,00
---------------------------------	-------------

Gare nazionali di Robotica:

I.C. Japigia 1° - Verga di Bari	€ 20.000,00
---------------------------------	-------------

Totale complessivo € 60.000,00

- di autorizzare l'erogazione anticipata dei contributi;-con obbligo, a carico delle istituzioni scolastiche beneficiarie, di presentazione della rendicontazione finale, è conclusione delle attività progettuali;
- di demandare al Dirigente della Sezione Scuola Università e Ricerca l'adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somme esigibili nell'esercizio finanziario 2015;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 2245

PO FESR 2007/2013 - Asse VI - Ldl 6.1 - Azione 6.1.6 - Avviso per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie - Determinazione Dirigenziale del 18.11.2015, n. 2128 - Approvazione schema di accordo di finanziamento.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana

Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dal Dirigente della Sezione Competitività del Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:

Visti:

- Gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- L'art. 18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Il Programma Pluriennale di Asse VI, approvato con DGR n. 750 del 07/05/2009, approvato nella nuova versione con la DGR n. 2574 del 22/11/2011, modificato con la DGR n. 1577 del 31/07/2012 e, da ultimo, con la DGR n. 377 del 7 marzo 2013;
- Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";

Premesso che:

Con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" - PO FESR 2007-2013;

Con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;

Con D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008 sono state adottate le disposizioni sull' "Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013";

Con DGR n. 165 del 17/02/2009 si è preso atto del "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;

Il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applica-

zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis»;

In data 20/12/2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/366 il Regolamento UE n. 1303/2013 che con gli artt. 37, 38, 40, 41,44 e 45 disciplina il funzionamento degli strumenti finanziari.

L'intensità di aiuto nelle garanzie a favore di PMI operanti in Puglia è calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 - Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia;

In data 04/08/2014 è stato pubblicato sul BURP n.n. 105 il Regolamento regionale n. 15 dell'01/08/2014 "per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1";

Considerato che:

Nell'ambito del Programma Pluriennale dell'Asse VI (PPA) del PO FESR 2007-2013 è prevista la linea di intervento 6.1, con l'azione 6.1.6, volta a sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI pugliesi, attraverso la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Consorzi fidi;

La Regione Puglia ha emanato un primo Avviso pubblico, a valere sull'Azione 6.1.6 - PO FESR Puglia 2007-2013, per l'accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie con una dotazione di 50 milioni di euro (D.G.R. n. 150 del 26 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 58 del 16 aprile 2009);

Successivamente, la Regione Puglia ha emanato un secondo Avviso pubblico, a valere sull'azione 6.1.6 - Fondo rischi, con le stesse finalità di quello precedente, ma con una nuova dotazione di 50 milioni di euro (Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013, n. 73 del 9 agosto 2012, pubblicato sul B.U.R.P. n. 119 del 16 agosto 2012);

Le misure a valere sui suindicati avvisi hanno mostrato effetti positivi in termini di efficienza ed efficacia dello strumento, mettendo a disposizione delle imprese garanzie per 100 milioni di euro;

Al fine di continuare a promuovere lo sviluppo delle PMI, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche, concorrendo al contempo, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio- lungo periodo, la Regione ha pubblicato un 30 Avviso a valere sull'Azione 6.1.6, adottato con Determinazione Dirigenziale del 18 novembre 2015, n. 2128 e pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015;

La misura risulta essere coerente anche con le finalità di cui al P.O.R. Puglia 2014/2020 - Asse prioritario 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" obiettivo specifico 3.6;

L'art. 10, comma 1, dell'Avviso prevede che i Confidi selezionati "saranno convocati per la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, il cui schema sarà approvato con Deliberazione di Giunta regionale";

A tal fine, la Sezione ha predisposto uno schema di Accordo di Finanziamento per disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia e i Confidi selezionati.

Ritenuto che

è necessario provvedere all'approvazione dello schema di Accordo di finanziamento previsto dall'art. 10 dell'Avviso pubblico adottato con Determinazione Dirigenziale del 18 novembre 2015, n. 2128 e pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015.

Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto si propone:

- di approvare lo schema di accordo di finanziamento allegato, come previsto dall'art. 10 dell'Avviso pubblico.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di azione, dal Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- di approvare lo schema di accordo di finanziamento tra Confidi e Regione, allegato alla presente deliberazione, che sarà sottoscritto dai soggetti che risulteranno aggiudicatari delle risorse di cui all'Avviso, adottato con Determinazione Dirigenziale del 18 novembre 2015, n. 2128 e pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015;
- di demandare al Dirigente della Sezione competente i successivi adempimenti;
- di pubblicare Il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

TRA


La Regione Puglia, successivamente denominata per brevità "**Regione**", rappresentata da....., nato....., il, in qualità di, presso la cui sede in Bari, c.so Sonnino....., elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

E

L'Organismo di gestione del Fondo di Garanzia Confidi, con sede in Via P.Iva successivamente denominato per brevità "**Confidi**", rappresentato dal sig., nato a....., il, in qualità di, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante del **Confidi**, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

1. i Regolamenti CE n. 1083/2006 e 1828/2006 disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
2. la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN "*Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period*" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "*Guidance Note on Financial Engineering*" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN "*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*" (Revised version 08/02/2012), nonché nella Nota prot n. 5563 del 3.07.2009, in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, relativa al finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;
3. il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che: "*Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006*";
4. Con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" - PO FESR 2007-2013;
5. Con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
6. Con D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008 sono state adottate le disposizioni sull'"Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013";
7. Con DGR n. 165 del 17/02/2009 si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
8. Il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis»;
9. In data 20/12/2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347/366 il Regolamento UE n. 1303/2013 che con gli artt. 37, 38, 40, 41 ,44 e 45 disciplina il funzionamento degli strumenti finanziari.
10. L'intensità di aiuto nelle garanzie a favore di PMI operanti in Puglia è calcolato con il metodo nazionale approvato con la Comunicazione della Commissione n. 4505 del 06/07/2010 - Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia;
11. In data 04/08/2014 è stato pubblicato sul BURP n. 105 il Regolamento regionale n. 15 dell'01/08/2014 "*per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1*";



Considerato che

1. con deliberazione della Giunta Regionale n. 2574 del 22/11/2011 è stata approvata la nuova versione del Programma Pluriennale dell'Asse VI (PPA) del PO FESR 2007-2013, il quale, nell'ambito della linea di intervento 6.1, prevede l'azione 6.1.6, volta a sostenere l'accesso al credito da parte delle PMI pugliesi, attraverso la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Consorzi fidi; l'Azione dispone di una dotazione finanziaria pari a € 100.000.000,00;
2. la Regione Puglia ha emanato un primo Avviso pubblico, a valere sull'Azione 6.1.6 – PO FESR Puglia 2007-2013, per l'accesso ai contributi a favore di garanzie e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie con una dotazione di 50 milioni di euro (D.G.R. n. 150 del 26 marzo 2009 pubblicata sul BURP n. 58 del 16 aprile 2009);
3. La Regione Puglia ha emanato un successivo Avviso pubblico, a valere sull'Azione 6.1.6 – Fondi rischi, con le stesse finalità di quello precedente, ma con una nuova dotazione di 50 milioni di euro (Determinazione dell'Autorità di Gestione FESR 2007-2013, n. 73 del 9 agosto 2012, pubblicata sul BURP n. 119 del 16 agosto 2012);
4. Le misure a valere sui su indicati avvisi hanno mostrato effetti positivi in termini di efficienza ed efficacia dello strumento;
5. Al fine di continuare a promuovere lo sviluppo delle PMI, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche, concorrendo al contempo, attraverso la costituzione di una efficace ed efficiente rete di Confidi, al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio-lungo periodo, la Regione ha pubblicato un 3° Avviso a valere sull'Azione 6.1.6 (Atto dirigenziale n. 2128 del 18 novembre 2015 pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015)
6. Il 3° avviso dispone di una dotazione finanziaria di € 40.000.000,00;
7. La misura risulta essere coerente anche con le finalità di cui al P.O.R. Puglia 2014/2020 – Asse prioritario 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" obiettivo specifico 3.6 "Migliorare l'accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio";
8. Con Delibera di Giunta regionale n..... del è stato approvato lo schema del presente Accordo di Finanziamento
9. Costituisce interesse delle parti procedere alla stipula del presente Contratto di finanziamento.

Tutto ciò premesso e considerato

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**CAPO I
GENERALITA'****Articolo 1 – Definizioni.**

1. Ai fini del presente Contratto di Finanziamento valgono le definizioni di seguito riportate:
 - "Fondo Rischi": si intende il Fondo di cui all'Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie", emanato con Atto dirigenziale n. 2128 del 18 novembre 2015 pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015.
 - "Direttive di attuazione": le "Procedure per la concessione di garanzie a supporto di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese" allegate all'Avviso, nonché allegate al presente Accordo sub 1);
 - "Parti": Regione Puglia e Confidi

Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo.

1. Con il presente Accordo, redatto in conformità all'articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006, la **Regione** concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, al **Confidi**, che a tal titolo accetta, un finanziamento dell'importo di euro, per l'attuazione della linea di intervento 6.1.6 del Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013.
2. Le risorse trasferite dalla **Regione** per la costituzione del Fondo rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 3 - normativa di riferimento.

1. Il **Confidi**, nell'ambito della gestione operativa dei Fondi, applica le disposizioni rinvenienti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di settore, con particolare riferimento al D.Lgs. 385/93 (c.d. Testo Unico Bancario) e dalla Legge 326/2003, nonché dalle circolari della Banca d'Italia.
2. Il **Confidi**, pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti nazionali e comunitari richiamati nelle premesse.
3. Le risorse saranno utilizzate nel rispetto della seguente normativa:
 - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1;
 - il Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), pubblicato sul BURP n. 105 del 4/08/2014;
 - L'Allegato II "Procedure per la concessione di garanzie a supporto di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese" all'Avviso per la presentazione di domande per l'accesso ai contributi a favore di Cooperative di garanzia e Consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese socie", approvato con Atto dirigenziale n. 2128 del 18 novembre 2015 pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015;

CAPO II**FONDO DI GARANZIA FINANZIATO CON I CONTRIBUTI REGIONALI****Articolo 4 - Natura del Fondo.**

1. Il **Confidi** è obbligato a costituire un Fondo finalizzato all'attività di concessione di garanzie a favore di piccole e medie imprese per operazioni di finanziamento, riguardanti:
 - a. Prestiti finalizzati agli investimenti.
 - b. Prestiti finalizzati all'attivo circolante (es. scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine).
 - c. Prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale.
2. Il Fondo oggetto del presente atto ha natura pubblica. Esso è vincolato al raggiungimento delle finalità pubbliche per le quali viene affidato in gestione ed in particolare alla realizzazione delle operazioni di cui al presente atto.
3. L'utilizzazione delle risorse pubbliche affidate in gestione soggiace alle regole del mandato e, pertanto, il Fondo non risponde delle obbligazioni del mandatario (Confidi), se non nei limiti delle specifiche garanzie prestate a valere sul medesimo Fondo.
4. E' vietata l'utilizzazione del Fondo per finalità diverse rispetto a quelle di cui alla disciplina comunitaria e regionale che ne ha previsto la istituzione e rispetto alla disciplina del presente Contratto di finanziamento.

Articolo 5 - Modalità di erogazione.

1. Il versamento al Fondo dello stanziamento di € è effettuato in un'unica soluzione mediante accreditamento presso un conto corrente bancario intestato al **Confidi** e vincolato all'ordine della Regione Puglia.
2. La liquidità del Fondo dovrà essere adeguatamente remunerata tenuto conto delle vigenti condizioni di mercato. La remunerazione andrà ad integrare la dotazione.
3. Il **Confidi** all'atto della stipula del presente Contratto di Finanziamento provvede a comunicare gli estremi del conto corrente bancario vincolato di cui al precedente comma 1: IBAN presso l'istituto bancario
4. Il Confidi potrà richiedere lo svincolo delle risorse a valere sul Fondo secondo le seguenti modalità:
 - l'importo del contributo del programma, erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio, presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
 - successive domande di svincolo presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - o per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60% dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
 - o per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile.
5. Il **Confidi**, in alternativa alla richiesta di svincolo parziale di cui ai commi precedenti, può richiedere lo svincolo dell'intero importo depositando fideiussione a prima richiesta in favore della Regione Puglia - Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro a garanzia del corretto utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1. Lo schema di fideiussione deve essere preventivamente approvato dalla Sezione competente.

Articolo 6 - Obblighi del Confidi gestore.

1. Il **Confidi** si obbliga all'utilizzo del Fondo entro il 31/12/2016 alle condizioni di ammissibilità indicate al punto 3.6.1 della Decisione della Commissione C(2015) 2771 del 30/04/2015
2. Le parti convengono che è ammessa una percentuale massima di scostamento rispetto agli obiettivi minimi di utilizzo di cui al comma precedente pari ad una quota del 5% dell'importo del Fondo. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di utilizzo, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, è corrispondentemente ridotto. Il **Confidi** provvede a restituire l'importo revocato entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca.
3. Al fine di calcolare il raggiungimento delle quote di utilizzo, l'ammontare delle garanzie concesse non deve essere inferiore a 4 volte la disponibilità del fondo (c.d. *rapporto di gearing*).
4. Entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto di finanziamento, il **Confidi** si impegna a predisporre, presentare Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi - ed avviare un programma di promozione del Fondo che - in regola con le norme in materia di pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi Comunitari - garantisca la più capillare conoscenza dello strumento della garanzia, del Portale di servizio regionale Sistema Puglia, nonché del sistema degli aiuti regionali alle imprese cofinanziato dal PO FESR Puglia 2007-2013. La Sezione competente potrà richiedere modifiche e/o integrazioni del Programma, anche nel corso del suo svolgimento.
5. Il **Confidi** è obbligato, altresì, a:
 - a. rispettare le previsioni previste dalle Direttive allegate sub 1) ed a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti;
 - b. rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articolo 44 del Reg. CE n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE 284/2009; articolo 78, paragrafi 6 e 7, del Reg. CE


- 1083/2006; articolo 43 e 45 del Reg. CE n. 1828/2006, come modificato dal Reg. CE 846/2009;
- c. rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nelle seguenti note COCOF/07/0018/01-EN "Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period" (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN "Guidance Note on Financial Engineering" (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Final version 21/02/2011), successivamente aggiornata con la nota COCOF/10/0014/05-EN "Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (Revised version 10/02/2012);
 - d. Restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. c) del paragrafo 4.1, dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 151 del 19/11/2015.
6. Il **Confidi** si impegna a garantire, secondo le modalità e tempi indicati dalla **Regione**, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo della Sezione competente e, in particolare:
- a. trasmettere alla **Regione** il rendiconto annuale che illustri il bilancio complessivo del Fondo. (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. trasmettere semestralmente alla Regione Puglia - Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi - l'elenco delle pratiche deliberate con indicazione dei seguenti dati essenziali: importo della garanzia, dati dell'intermediario finanziario o banca garantiti, dati dell'impresa garantita (beneficiario finale), importo dell'agevolazione concessa, elenco delle garanzie escusse e importo dei relativi pagamenti, elenco delle somme eventualmente recuperate, situazione della disponibilità del Fondo;
 - c. trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno definite successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR;
 - d. garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi al Fondo, secondo modalità tecniche ed operative indicate dall'Autorità di Gestione;
7. rispettare le disposizioni previste in materia di audit di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006 e agli artt. 16 e 19 del Reg. CE 1828/2006, impegnandosi in particolare:
- a. a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per la succitata pista di controllo;
 - b. a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione o loro rappresentanti.
8. curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse:
- a. richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
 - b. convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti;
 - c. acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
 - d. custodia della documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto".
9. rispettare le norme sulla informazione e pubblicità in tutte le attività connesse alla gestione dei Fondi, con particolare riguardo alle previsioni del "Piano di Comunicazione del PO FESR Puglia 2007-2013";
10. fornire alle imprese beneficiarie le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'art. 7, punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006.
11. verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con i Fondi;



12. assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la conservazione e disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 90 Reg. CE 1083/2006;
13. organizzare, in collaborazione con la **Regione**, un sistema di gestione delle irregolarità, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni in materia di irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006;
14. garantire la massima diffusione dello strumento, mediante pubblicazione sul sito del **Confidi**.
15. dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il **Confidi** è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui alla presente azione, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
16. il **Confidi** deve inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive dell' Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi.
17. negli atti di concessione della garanzia di credito, il **Confidi** deve far obbligo all'impresa beneficiaria di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.
18. ~~l'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito sotteso.~~
19. la garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.
20. la garanzia di credito è revocata quando:
 - a. sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
 - b. l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
21. Il **Confidi** è tenuto a comunicare tempestivamente alla competente Sezione del Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, le cause di cessazione e revoca disposte a norma di quanto indicato nei commi 20 e 21.

Articolo 7 - Beneficiari finali

- 1 I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le PMI che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
 - a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
 - b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure concorsuali;
 - c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
 - d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
 - f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - h. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 2 Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione dei seguenti:
 - a. Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b. Aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato;



- c. Aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato, nei seguenti casi:
 - 1. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
- d. Aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- e. Aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- f. Aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2002;
- g. Aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto di terzi.

Articolo 8 - Funzionamento del Fondo

1. I contributi concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento regionale n. 15/2014 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), relativo alla concessione di aiuti di importanza minore (de minimis), riguardano le seguenti operazioni:
 - 1.1 garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l'importo garantito dei prestiti sotesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 750.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
 - 1.2 garanzia su prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l'importo garantito dei prestiti sotesi non superi 800.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 400.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
 - 1.3 garanzia su prestiti finalizzati al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale, ove l'importo garantito dei prestiti sotesi non superi 1.000.000,00 euro per impresa. Detto importo si riduce a 500.000,00 euro per le imprese attive nel settore dei trasporti.
2. I contributi di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un'intensità di aiuto pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.
3. L'importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1 ("aiuti *de minimis*"), unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non deve superare € 200.000,00 nel periodo di n. 3 esercizi finanziari.
4. I costi e le commissioni di gestione di cui all'art. 42, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non superano i massimali definiti dall'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato I al presente Contratto di cui costituisce parte integrante.
6. La garanzia concessa dal Fondo su un'operazione di finanziamento copre una percentuale massima dell'80% del finanziamento in essere.
7. In caso di insolvenza dell'impresa destinataria della garanzia, il rimborso da parte del fondo è limitato ad una percentuale massima dell'80% della perdita residua in linea capitale ed interessi.
8. Accertata l'inadempienza del debitore il Fondo – sulla base delle regole convenzionali fissate con la Banca finanziatrice – anticipa la quota a proprio carico, determinata per

sorte capitale, interessi contrattuali e di mora, oneri e spese, anche legali, salvo l'eventuale successivo recupero al termine del contenzioso.

9. Detto anticipo da parte del Fondo avviene soltanto dopo che sono state avviate e documentate le dovute azioni legali nei confronti del debitore e suoi garanti. La violazione di tale obbligo di diligenza determina la mancata copertura delle perdite subite da parte del fondo; in tal caso il **Confidi** è tenuto a rimborsare al Fondo tutte le perdite subite con riguardo alla posizione non diligentemente curata.
10. In considerazione del riconoscimento a fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie rilasciate dai Confidi vigilati, in deroga ai c. 10 e 11 che precedono, il Confido vigilato può prevedere nella Convenzione con le banche il pagamento provvisorio in conformità con le vigenti Disposizioni di Vigilanza (Regolamento UE 575/2014).
11. Il moltiplicatore (cd. *rapporto di gearing*) deve essere almeno pari a 4 volte la disponibilità del fondo.
12. Gli incrementi del Fondo determinati dagli interessi attivi al netto degli oneri alimentano il Fondo e vengono impiegati per finanziare ulteriori interventi di garanzia all'interno del Fondo. Essi – sino alla conclusione dell'intervento – restano di proprietà della **Regione**.
13. Al Fondo sono altresì addebitate le perdite accertate definitivamente e gli oneri di gestione. Questi ultimi sono addebitati al Fondo secondo le modalità previste al successivo articolo 15.

Articolo 9 - Relazioni periodiche

1. Al fine di illustrare le attività del Fondo, il **Confidi** si impegna a presentare una relazione semestrale Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, nonché ad assicurare l'aggiornamento periodico del sistema regionale di monitoraggio.
2. La relazione deve comprendere un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri sostenuti, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (investimenti effettuati, crediti concessi, garanzie concesse per impresa e per settore), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte.
In particolare, la relazione deve contenere i seguenti dati relativi ai contributi ricevuti:
 1. Numero delle richieste di accesso alla garanzia;
 2. Numero delle domande accolte;
 3. Garanzie erogate:
 - i. Importo totale;
 - ii. Importo medio;
 - iii. Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 4. Finanziamenti attivati:
 - Importi totali;
 - Importi medi;
 - Distribuzione per classi di importo, in euro (0,00 -50.000; 50.001-150.000; 150.001-500.000; 500.001-1.000.000; >1.000.001).
 - Operazioni di finanziamento sottese alle garanzie erogate (numerosità e importi):
 - a. capitalizzazione aziendale;
 - b. attivo circolante;
 - c. investimenti in attivi materiali e immateriali.
 5. Caratteristiche delle imprese garantite:
 - Province di localizzazione;
 - Settore di attività;
 - Dimensione.
 6. escussioni a valere sulle garanzie di cui al punto 3 (numerosità e importo);
 7. previsioni di perdita sulle escussioni di cui al punto 6 (numerosità e importo);
 8. accantonamenti per garanzie e impegni a valere sulle garanzie di cui al punto 3;

9. sintesi delle procedure in corso per il recupero delle somme oggetto di escussione.

Articolo 10 - Controlli

1. La **Regione** garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e in linea con quanto riportato nel "Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Puglia 2007-2013", approvato con Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 marzo 2010 dell'Autorità di Gestione, garantisce i controlli e le verifiche previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006, da svolgersi successivamente alla realizzazione e al completamento del progetto.
2. La **Regione** effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli sul **Confidi** finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata di cui al successivo articolo 16, il rispetto della Pista di Controllo citata nelle premesse e degli obblighi previsti nel presente Accordo.
3. La **Regione**, in caso di gravi e reiterate inadempienze del **Confidi** alle disposizioni attuative per la realizzazione della presente azione e agli obblighi previsti dal presente contratto, nonché alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, si riserva la facoltà di revocare la partecipazione pubblica al Fondo e di recuperare i relativi conferimenti, compresa la quota-parte di competenza dei proventi netti, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine prefissato.
4. L'eventuale provvedimento di revoca disciplina altresì le modalità di attuazione della stessa.
5. Nel caso in cui il Fondo venisse utilizzato per operazioni non conformi al presente Contratto, la Commissione Europea può richiedere in ogni momento allo Stato membro la restituzione di tutto o parte del contributo comunitario versato al Fondo.

Articolo 11 - Utilizzo degli interessi

1. Gli interessi generati incrementano il Fondo e sono utilizzati ai sensi dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 12 - Durata dell'accordo e restituzione della quota non impegnata

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2025.
2. La decorrenza delle operazioni assistite dai Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al 31.12.2025.
3. Entro il 31/01/2017 il **Confidi** è tenuto a restituire la quota del fondo non impegnata in operazioni di garanzia ai sensi dell'articolo 6.

La quota del Fondo da restituire sarà così determinata:

	Dotazione iniziale del Fondo:	€ _____
Meno	Importo totale delle garanzie erogate a valere sul Fondo fino al 31/12/2016:	€ _____
Meno	Costi di gestione ammissibili:	€ _____
Meno	<u>Perdite assorbite dal Fondo:</u>	€ _____
	UGUALE quota da restituire:	€ _____

4. Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1, limitatamente alle operazioni in essere alla chiusura e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle predette operazioni.

Articolo 13 - Restituzione del capitale

1. Il finanziamento verrà rimborsato in un'unica soluzione il 31 dicembre 2025.
2. La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario, maggiorato della remunerazione di cui al precedente articolo 11 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dai successivi articoli 14 e 15.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, il **Confidi** dovrà altresì restituire alla **Regione** le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla escussione delle garanzie.
4. Le risorse ancora disponibili, dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, rimborsate a norma dei c. 1, 2 e 3, sono utilizzate dalla **Regione** a favore delle piccole e medie imprese, prioritariamente nella forma delle garanzie, nelle modalità che

saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006, confermate dal Regolamento UE n. 1303/2013.

Articolo 14 – Assorbimento delle perdite

1. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito del **Confidi** a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite dall'escussione delle garanzie concesse con le risorse rivenienti dal finanziamento medesimo.
2. Il **Confidi** sarà obbligato a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

Articolo 15 – Costi della gestione ammissibili

1. I costi sostenuti dal **Confidi** per la gestione dei Fondi sono ammissibili nei limiti dell'articolo 13 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le parti concordano che il **Confidi** ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da determinarsi secondo le modalità di rendicontazione definiti con la Determinazione Dirigenziale del 23/12/2013, n. 2477.
3. Il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo è condizionato all'approvazione della rendicontazione da parte della **Regione**.

Articolo 16 – Contabilità separata

1. Il **Confidi** è obbligato a tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate.

Articolo 17 – Scioglimento anticipato del Fondo

1. In caso di scioglimento anticipato del Fondo, le disponibilità residue vengono restituite alla Commissione Europea e agli altri Enti cofinanziatori.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
 - i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
 - iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
 - iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Articolo 19 – Pubblicità e Trasparenza

1. L'attività del **Confidi**, nell'espletamento delle funzioni affidate dal presente Contratto di finanziamento, deve essere retta da criteri di imparzialità, efficienza ed economicità,

nonché da quelli di pubblicità e trasparenza, nel pieno rispetto degli scopi dettati dalla normativa vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario.

Articolo 20 – Foro competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie connesse al presente Contratto che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro esclusivamente competente il Foro di Bari.

Articolo 21 – Modifiche e integrazioni

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della **Regione**.
2. La **Regione** si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Accordo le Direttive allegate sub 1), senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo. Il **Confidi** riconosce tale diritto alla **Regione**.

Articolo 22 – Comunicazioni

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, Servizio Incentivi alle PMI e Grandi
Imprese

C.so Sonnino, 177 – 70121 - Bari

Tel. 080.5406948; email: ricercaecompetitivita@regione.puglia.it

pec: attrazioneinvestimenti@pec.rupar.puglia.it

pec: competitivita.servizio@pec.rupar.puglia.it

Per il Confidi:

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

Articolo 23 - Registrazione

1. Le spese di bollo e registro sono a carico del **Confidi**.

Articolo 24 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.

Si allegano:

1. Direttive di Attuazione.

Data.....

Firme.....

REGIONE PUGLIA

CONFIDI